



U.S.A.MI. - AERONAUTICA

Unione Sindacale delle Associazioni Militari

C.F. 94175040263 Associazione iscritta all'Albo A.P.C.S.M. Min. Difesa con il n. 19

Tel. +39 06 56549117 www.usami-aeronautica.it

email: info@usami-aeronautica.it - usami@pec.usami-aeronautica.it

Roma, 01 agosto 2023

Alla **Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva**
previmil@postacert.difesa.it

All' **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**
Direzione Centrale delle Pensioni
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

e, per conoscenza:

Allo **Stato Maggiore della Difesa**
stamadifesa@postacert.difesa.it

Allo **Stato Maggiore dell'Aeronautica**
stataereo@postacert.difesa.it

Oggetto: Atto di Interpello - applicazione dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 - diritto al c.d. "Moltiplicatore" per i militari giudicati non idonei al servizio durante il periodo dell'Ausiliaria -.

Con la sentenza nr. 285/2023 del 08/06/2023 la 1^a Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti nell'accogliere il ricorso d'appello avverso la Sentenza nr. 42/2021 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo presentato dall'INPS, ha chiarito che **il diritto all'incremento di**

cinque volte il montante previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 opera anche per coloro i quali già transitati in ausiliaria e successivamente divenuti fisicamente non idonei a permanervi.

Trattasi, peraltro di un orientamento giurisdizionale consolidato in base al quale il Giudice delle Pensioni si richiama integralmente al testo normativo stabilendo che *“L'incremento del montante contributivo previsto dal più volte richiamato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 in favore del personale militare opera, quindi, in favore di coloro che, pur avendo raggiunto l'età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria, non possano accedervi per inidoneità psicofisica, **nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei**”* (ex multis C. Conti, 1^a Sez. Appello, sent. nr. 285/2023 del 08/06/2023)

Ciò premesso, da uno studio svolto da questo Sindacato, sono tuttavia emerse delle criticità nell'applicazione della norma in oggetto che possono danneggiare l'amministrato.

Ovvero non è chiara quale sia la modalità di calcolo del moltiplicatore al momento in cui il militare perde i requisiti psico-fisici durante l'Ausiliaria e come vengano gestiti i contributi versati in detto periodo.

La presente richiesta di chiarimento deriva dalle perplessità espresse da numerosi iscritti al nostro sindacato vicini al pensionamento i quali, dovendo optare tra “Ausiliaria” o “Riserva con Moltiplicatore”, hanno rappresentato legittimi timori in relazione ad una scelta che potrebbe rivelarsi non pagante.

Alla luce di quanto sopra esposto con il presente atto di interpello USAMI Aeronautica chiede alle Autorità invocate di conoscere come venga operata nelle ipotesi in argomento (militari divenuti non idonei durante il periodo dell'Ausiliaria) la revisione del trattamento pensionistico ovvero il calcolo del moltiplicatore, e quale sia la destinazione dei contributi versati dall'amministrato.

Giova evidenziare, infine, che una scelta attenta che scongiuri i danni per l'amministrato deve essere l'obbiettivo da perseguire di comune accordo tra codeste Autorità e le parti sociali che rappresentano il personale e, per questo motivo,

USAMI Aeronautica si rende disponibile ad instaurare uno specifico tavolo tecnico di confronto.

Questo Sindacato, nel caso di decisioni unilaterali che rechino pregiudizio agli amministrati, non potrà esimersi dal promuovere ogni azione utile a tutela dei propri iscritti.

Fiduciosi di un Vostro interessamento, restiamo in attesa di urgente riscontro.

U.S.A.Mi. AERONAUTICA

Il Segretario Nazionale

dott. Enzo TREVISIOL